

**DELIBERAZIONE 30 LUGLIO 2024**

**349/2024/R/RIF**

**APPROVAZIONE DELLA PREDISPOSIZIONE TARIFFARIA, PER IL PERIODO 2022-2025,  
PROPOSTA DALL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA PER IL SERVIZIO DI  
GESTIONE DEI RIFIUTI, RELATIVA AL TERRITORIO DEL COMUNE DI CERIGNOLA**

## **L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Nella 1305<sup>a</sup> riunione del 30 luglio 2024

### **VISTI:**

- la direttiva 2018/850/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;
- la direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
- la direttiva 2018/852/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95), come successivamente modificata e integrata, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito: legge 296/06), recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”;
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (di seguito: legge 147/13), recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)” e, in particolare, l'articolo 1, commi 639-668;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di seguito: legge 205/17), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” e, in particolare, l'articolo 1, commi 527-530;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” (di seguito: decreto legislativo 267/00);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;
- il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (di seguito: decreto-legge 138/11), recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” e, in particolare, l'articolo 3-bis;
- il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante “Attuazione della direttiva

- (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio” (di seguito: decreto legislativo 116/20);
- il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 e, in particolare, l’articolo 3, comma 5-quinquies (di seguito: decreto-legge 228/21);
  - il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e, in particolare, l’articolo 43, comma 11 (di seguito: decreto-legge 50/22);
  - il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, recante “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;
  - il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” (di seguito: d.P.R. 445/2000);
  - il decreto del Ministero dell’Interno 28 luglio 2022, recante “Differimento al 31 agosto 2022 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali” (di seguito: D.M. 28 luglio 2022);
  - la sentenza Consiglio di Stato, Sezione Seconda, n. 7196 del 24 luglio 2023;
  - la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 30 luglio 2019, 333/2019/A, recante “Istituzione di un tavolo tecnico con Regioni ed Autonomie Locali in materia di ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati” (di seguito: deliberazione 333/2019/A);
  - la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF (di seguito: deliberazione 443/2019/R/RIF), recante “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” e il relativo Allegato A (di seguito: MTR);
  - la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2019, 444/2019/R/RIF, recante “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati” e il relativo Allegato A;
  - la deliberazione dell’Autorità 3 marzo 2020, 57/2020/R/RIF, recante “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente” (di seguito: deliberazione 57/2020/R/RIF);
  - la deliberazione dell’Autorità 5 maggio 2020, 158/2020/R/RIF, recante “Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza da COVID-19” (di seguito: deliberazione 158/2020/R/RIF);
  - la deliberazione dell’Autorità 23 giugno 2020, 238/2020/R/RIF, recante “Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” (di seguito: deliberazione 238/2020/R/RIF);

- la deliberazione dell’Autorità 24 novembre 2020, 493/2020/R/RIF, recante “Aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l’anno 2021” (di seguito: deliberazione 493/2020/R/RIF);
- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2021, 138/2021/R/RIF, recante “Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)”;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF, recante “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” (di seguito: deliberazione 363/2021/R/RIF) e, specialmente, il suo Allegato A (di seguito: MTR-2);
- la deliberazione dell’Autorità 26 ottobre 2021, 459/2021/R/RIF, recante “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)” (di seguito: deliberazione 459/2021/R/RIF);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2021, 614/2021/R/COM, recante “Tasso di remunerazione del capitale investito per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas per il periodo 2022-2027: criteri per la determinazione e l’aggiornamento” (di seguito: deliberazione 614/2021/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 18 gennaio 2022, 15/2022/R/RIF, recante “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 22 febbraio 2022, 68/2022/R/RIF, recante “Valorizzazione dei parametri finanziari alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2), sulla base dei criteri recati dal TIWACC di cui alla deliberazione dell’Autorità 614/2021/R/COM” (di seguito: deliberazione 68/2022/R/RIF);
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 389/2023/R/RIF, recante “Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)” (di seguito: deliberazione 389/2023/R/RIF);
- la deliberazione dell’Autorità 10 ottobre 2023, 465/2023/R/RIF, recante “Conferma delle misure di cui all’articolo 2 della deliberazione dell’Autorità 389/2023/R/RIF, per l’ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda del 24 luglio 2023, n. 7196”;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 11 maggio 2021, 196/2021/R/RIF, recante “Primi orientamenti per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)” (di seguito: documento per la consultazione 196/2021/R/RIF);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 2 luglio 2021, 282/2021/R/RIF, recante “Definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2) - Orientamenti finali” (di seguito: documento per la consultazione 282/2021/R/RIF);
- la determina 4 novembre 2021, 02/DRIF/2021, recante “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi

della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” (di seguito: determina 02/DRIF/2021);

- il Comunicato dell’Autorità 12 aprile 2022, recante “Raccolta dati: Tariffa Rifiuti 2022-2025”;
- i dati, gli atti e i documenti trasmessi per le predisposizioni tariffarie 2020 e 2021, dall’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti (di seguito: AGER), come da ultimo integrati in data 17 luglio 2024 – ai sensi delle deliberazioni 443/2019/R/RIF, 57/2020/R/RIF, 238/2020/R/RIF, 493/2020/R/RIF;
- i dati, gli atti e i documenti trasmessi per la predisposizione tariffaria 2022-2025 – come da ultimo integrati in data 17 luglio 2024 – dall’AGER ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF, 459/2021/R/RIF, 68/2022/R/RIF e della determina 02/DRIF/2021, nonché secondo le indicazioni di cui al Comunicato 12 aprile 2022.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l’Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, *“la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”*;
- l’articolo 1, comma 527, della legge 205/17, *“al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull’intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l’adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”*, ha assegnato all’Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”*;
- inoltre, la predetta disposizione attribuisce espressamente all’Autorità, tra le altre, le funzioni di:
  - *“diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell’utenza”* (lett. c);
  - *“tutela dei diritti degli utenti (...)”* (lett. d);
  - *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli*

*servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’” (lett. f);*

- *“approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento” (lett. h);*
- *“verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi” (lett. i).*

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- l’articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 138/11 assegna alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano la funzione di organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica (compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani), definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l’efficienza del servizio e istituendo o designando gli Enti di governo degli stessi;
- il comma 1-bis del medesimo articolo 3-bis attribuisce agli Enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali, cui gli Enti locali partecipano obbligatoriamente, le *“funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo (...);”*
- il suddetto percorso di riordino dell’organizzazione dello svolgimento dei servizi in questione, così come delineato dal menzionato decreto-legge 138/11, risulta ad oggi non pienamente compiuto sul territorio nazionale;
- con riferimento alla normativa in materia tariffaria del servizio di gestione dei rifiuti urbani, la legge 147/13, all’articolo 1, comma 639, ha istituito la TARI, quale componente dell’imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore, corrisposta in base a una tariffa commisurata ad anno solare;
- in tema di costi riconosciuti e di termini per l’approvazione delle tariffe, tra l’altro l’articolo 1 della legge 147/13:
  - al comma 654 stabilisce che *“in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;*
  - al comma 668 riconosce ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere

*“l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI”, la quale è “applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;*

- al comma 683 dispone che *“il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (...)”;*
- l’articolo 1, comma 169, della legge 296/06 stabilisce che gli enti locali deliberino *“le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;*
- l’articolo 151 del decreto legislativo 267/00 dispone che gli enti locali deliberino il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre di ciascun anno. La medesima norma ammette che i suddetti termini possano essere differiti, in presenza di motivate esigenze, con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l’articolo 3, comma 5-*quiquies* del decreto-legge 228/21, come modificato dall’articolo 43, comma 11 del decreto-legge 50/22, prevede che *“A decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell’ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell’anno di riferimento, il termine per l’approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”;*
- con diversi interventi normativi si è provveduto a differire i termini per l’approvazione del bilancio di previsione: da ultimo, il D.M. 28 luglio 2022 ha disposto che *“il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 agosto 2022”*, e, pertanto, il termine per l’approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva, riferiti all’annualità 2022, coincide con tale data (31 agosto 2022).

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- con la deliberazione 443/2019/R/RIF, l’Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), introducendo una regolazione per l’aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti, per il periodo 2018-2021;
- con la successiva deliberazione 57/2020/R/RIF l’Autorità ha introdotto specifiche semplificazioni procedurali (riguardanti la validazione dei dati e l’approvazione degli atti necessari) ed ha avviato un procedimento volto alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 443/2019/R/RIF;
- con la deliberazione 158/2020/R/RIF, in ragione del perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle prime informazioni acquisite, l’Autorità ha previsto l’adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l’emergenza da COVID-19;
- con la successiva deliberazione 238/2020/R/RIF, sono stati introdotti alcuni elementi di flessibilità nel MTR, per consentire, tra l’altro, agli Enti territorialmente competenti di dare attuazione alle misure di tutela disposte dalla deliberazione 158/2020/R/RIF, e di prevedere modalità di riconoscimento degli eventuali oneri aggiuntivi e degli scostamenti di costo connessi alla gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, nel rispetto del principio di copertura dei costi di esercizio e di investimento;
- in particolare, ai fini dell’aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento per l’annualità 2021, con deliberazione 493/2020/R/RIF l’Autorità ha, tra l’altro, proceduto – secondo quanto già previsto dalla deliberazione 443/2019/R/RIF – all’adeguamento di taluni valori monetari, nonché (in considerazione del perdurare della pandemia da COVID-19 e allo scopo di mitigarne gli effetti, a garanzia della continuità dei servizi essenziali) ad estendere al 2021 talune delle facoltà introdotte con deliberazione 238/2019/R/RIF e che originariamente erano state limitate alla sola annualità 2020.

**CONSIDERATO, POI, CHE:**

- con la deliberazione 138/2021/R/RIF l’Autorità ha avviato un procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2);
- nei documenti per la consultazione 196/2021/R/RIF e 282/2021/R/RIF l’Autorità ha illustrato i propri orientamenti in ordine alla determinazione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti nonché per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti

di trattamento, in conformità ai principi derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale ed in modo da mantenere un quadro generale di regole ritenuto efficace e credibile dai vari attori presenti nel comparto;

- a seguito di un ampio processo partecipativo, nell'ambito del quale sono stati raccolti i contributi degli *stakeholder* in ordine agli orientamenti illustrati nei citati documenti per la consultazione, con la deliberazione 363/2021/R/RIF l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, integrando e sviluppando - comunque in un quadro generale di regole stabile e certo - la regolazione applicata a partire dal 2018 e declinata nel MTR di cui alla citata deliberazione 443/2019/R/RIF, in particolare:
  - confermando l'impostazione generale del MTR, basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite annuale di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale;
  - prevedendo alcuni elementi di novità, principalmente riconducibili alla necessità di: *i)* rafforzare gli incentivi allo sviluppo di attività di valorizzazione dei materiali recuperati e/o di energia, anche in considerazione del potenziale contributo dell'output recuperato al raggiungimento dei *target* europei; *ii)* configurare opportuni meccanismi correttivi al sistema di riconoscimento dei costi alla luce dell'applicazione delle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/20; *iii)* tener conto degli obiettivi di adeguamento agli obblighi e agli standard di qualità derivanti dalla pertinente regolazione dell'Autorità in materia;
  - introducendo: *i)* un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 per la valorizzazione sia delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie che delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento; *ii)* un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie secondo le modalità e i criteri individuati nell'ambito di un successivo procedimento; *iii)* una eventuale revisione *infra* periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, formulabile in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano.

**CONSIDERATO, POI, CHE:**

- all'articolo 7 della citata deliberazione 363/2021/R/RIF sono state previste specifiche disposizioni in merito alla procedura di approvazione stabilendo, tra l'altro, che:
  - sulla base della normativa vigente, il gestore predisponga il piano



- economico-finanziario per il periodo 2022-2025 (di seguito anche: PEF), secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 7.1);
- il piano economico-finanziario sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
    - a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
    - b) una relazione che illustri sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
    - c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente (comma 7.3);
  - la procedura di validazione consista nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico-finanziario e venga svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore (comma 7.4);
  - sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assuma le pertinenti determinazioni e provveda a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico-finanziario per il periodo 2022-2025 e dei corrispettivi riferiti al 2022 del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti (comma 7.5);
  - la trasmissione all'Autorità della documentazione di cui al punto precedente avvenga, da parte dell'Ente territorialmente competente, entro 30 giorni dall'adozione delle citate determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2022 (comma 7.6);
  - l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifichi la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei richiamati commi 7.1 e 7.3 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approvi; in caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplini all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione (comma 7.7);
  - fino all'approvazione da parte dell'Autorità, si applichino, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente (comma 7.8).

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con la citata deliberazione 363/2021/R/RIF l’Autorità ha rinviato ad un successivo provvedimento la valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale;
- con la deliberazione 459/2021/R/RIF, in considerazione del termine del 31 dicembre stabilito dall’articolo 151 del decreto legislativo 267/00 per l’approvazione del bilancio di previsione (e dunque, inizialmente, anche per l’approvazione delle tariffe della TARI per il 2022), l’Autorità (all’articolo 1) ha determinato per gli anni  $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$  il valore provvisorio del tasso di remunerazione del capitale investito del servizio del ciclo integrato dei rifiuti urbani di cui al comma 14.2 del MTR-2 e i valori provvisori del tasso di remunerazione del capitale investito netto  $WACC_{RID,a}$  e del parametro  $Ka_a^{real}$  da utilizzare per la determinazione del saggio reale di remunerazione delle immobilizzazioni in corso,  $S_{LIC,a}$ , di cui al comma 14.6 del MTR-2, prevedendone il successivo conguaglio, in sede di aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2024 e 2025;
- con la deliberazione 68/2022/R/RIF l’Autorità ha determinato (articolo 2) i valori aggiornati dei citati parametri ai fini dei pertinenti conguagli, alla luce dei criteri per la determinazione del tasso di remunerazione del capitale investito per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas (TIWACC) adottati con deliberazione 614/2021/R/COM, nonché degli esiti della consultazione di cui al documento 282/2021/R/RIF per quanto attiene ai parametri specifici relativi al settore dei rifiuti, prevedendo, alla luce dell’intercorso differimento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione (e dunque anche per l’approvazione delle tariffe della TARI per il 2022), la facoltà per l’Ente territorialmente competente, in accordo con il gestore, di anticipare l’applicazione dei nuovi parametri finanziari già nell’ambito della predisposizione del piano economico-finanziario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2022-2025;
- con determina 02/DRIF/2021 sono stati chiariti taluni aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti di cui al MTR-2, anche definendo gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità;
- in data 12 aprile 2022, l’Autorità ha comunicato l’apertura *on line* della raccolta per la trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui all’articolo 7 della deliberazione 363/2021/R/RIF, dettagliando le istruzioni per la relativa compilazione.

**CONSIDERATO, ANCHE, CHE:**

- con deliberazione 389/2023/R/RIF l’Autorità, nell’ambito della definizione delle regole e delle procedure per l’aggiornamento biennale 2024-2025 delle predisposizioni tariffarie, ha tra l’altro:
  - disciplinato (al comma 2.1) le modalità per ottemperare alla sentenza del

Consiglio di Stato, Sezione Seconda, n. 7196 del 24 luglio 2023, al fine di scomputare, dal calcolo tariffario per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, gli oneri e i ricavi afferenti o comunque attribuibili alle attività di “prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata”;

- contestualmente previsto, al comma 2.2, che, ai fini della determinazione delle componenti tariffarie per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, sono confermate:
  - o le definizioni di “Gestore integrato” e di “Impianti di trattamento” di cui al comma 1.1 del MTR-2;
  - o la formulazione generale delle entrate tariffarie di riferimento di cui all’articolo 2 del MTR-2, nonché dei costi riconosciuti di cui al comma 7.3 del MTR-2, risultanti dalle fonti contabili obbligatorie, e delle componenti in cui i medesimi oneri vengono riclassificati (costi operativi di gestione ( $CG_a$ ), costi comuni ( $CC_a$ ) e costi d’uso del capitale ( $CK_a$ ) di cui agli articoli 8, 11 e 12 del MTR-2).

**CONSIDERATO, POI, CHE:**

- l’AGER (in qualità di Ente territorialmente competente) ha trasmesso, relativamente al territorio del Comune di Cerignola, la predisposizione del piano economico-finanziario riferita al periodo 2022-2025 e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti per l’annualità 2022, ai sensi della deliberazione 363/2021/R/RIF (come integrata dalle disposizioni di cui alle deliberazioni 459/2021/R/RIF e 68/2022/R/RIF), secondo le modalità operative sopra richiamate;
- nell’ambito dell’istruttoria da parte dell’Autorità in ordine agli atti e ai dati di cui al precedente alinea, sono stati altresì sottoposti a verifica di coerenza i piani economico-finanziari e i corrispettivi del servizio integrato riferiti alle annualità 2020 e 2021, predisposti ai sensi della deliberazione 443/2019/R/RIF (come integrata dalle disposizioni di cui alle deliberazioni 57/2020/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) dall’AGER;
- il richiamato Ente territorialmente competente ha specificato, con riferimento alla gestione del servizio integrato, che:
  - la società TEK.R.A. S.r.l. è il gestore dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, di spazzamento e di lavaggio strade;
  - sono in capo al Comune di Cerignola le attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti, nonché le attività di avvio a recupero e a smaltimento;
- l’Autorità si riserva di verificare – anche successivamente all’approvazione delle predisposizioni tariffarie deliberate, sulla base della normativa vigente, dal menzionato Ente territorialmente competente e anche effettuando verifiche ispettive presso i soggetti interessati – la correttezza delle informazioni trasmesse per i seguiti di cui all’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.

**CONSIDERATO, ANCHE, CHE:**

- nell'ambito della documentazione trasmessa, l'AGER ha illustrato – a partire dagli esiti della validazione dei dati e delle informazioni alla base dei PEF predisposti dai gestori sia per gli anni 2020 e 2021 sia per il periodo 2022-2025 – le modalità di individuazione dei parametri e dei coefficienti di propria competenza, secondo quanto stabilito dal metodo tariffario *pro tempore* vigente;
- con specifico riferimento al secondo periodo regolatorio 2022-2025 – ai sensi di quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del MTR-2 ai fini della determinazione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie – il richiamato Ente territorialmente competente ha quantificato il parametro  $\rho_a$  in modo tale da prevedere un incremento possibile delle entrate tariffarie che tenga conto della differenza tra il tasso di inflazione programmata e il recupero di produttività ( $X_a$ ), atteso che, per tutte le annualità del periodo 2022-2025:
  - non sono stati individuati obiettivi di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate, né di modifiche del perimetro gestionale, conseguentemente ponendo entrambi i coefficienti  $QL_a$  e  $PG_a$  pari allo 0%, in coerenza con quanto indicato per lo Schema I della matrice di cui al comma 4.3 del MTR-2;
  - non è stata esercitata la facoltà (prevista dal comma 4.4 del MTR-2) di valorizzare il coefficiente aggiuntivo  $C116_a$ , a copertura degli scostamenti attesi riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/20 in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico;
- inoltre, il coefficiente di recupero di produttività  $X_a$  è stato valorizzato in misura tendenzialmente approssimabile, per difetto, allo 0,1% per ciascuna annualità del periodo regolatorio 2022-2025, in ragione:
  - di un costo unitario effettivo ( $CUeff_{a-2}$ ) superiore al *benchmark* di riferimento (identificabile per le Regioni a Statuto Ordinario, a norma del comma 5.1 del MTR-2, nel fabbisogno standard di cui all'articolo 1, comma 653, della legge 147/13);
  - di un livello di qualità ambientale delle prestazioni determinato sulla base delle valutazioni soddisfacenti in ordine ai risultati raggiunti dalla gestione in termini di raccolta differenziata  $\gamma_{1,a}$ , e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo  $\gamma_{2,a}$ ;
- nell'ambito del rafforzamento delle misure di incentivazione alle infrastrutture della *Circular Economy* e, in particolare, alla crescita dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di *compliance* agli obblighi di responsabilità estesa del produttore ( $AR_{SC,a}$ ) previste dal MTR-2, l'Ente territorialmente competente in oggetto ha valorizzato, per ciascuna delle pertinenti annualità del secondo periodo regolatorio:
  - il fattore di *sharing* dei proventi,  $b$ , ponendolo pari a 0,3 (estremo inferiore dell'intervallo [0,3 – 0,6] individuato dall'Autorità), in coerenza con le

- valutazioni compiute in ordine al potenziale contributo dell'*output* recuperato al raggiungimento dei *target* europei;
- il fattore di *sharing* dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di *compliance*,  $b(1 + \omega_a)$ , pari a 0,33, tenuto conto di un valore di  $\omega_a$  posto pari a 0,1, sulla base delle valutazioni compiute in sede di determinazione dei parametri  $\gamma_{1,a}$  e  $\gamma_{2,a}$ ;
  - ai fini della predisposizione del piano economico-finanziario 2022-2025, il medesimo Ente non ha esercitato la facoltà di anticipare, in sede di prima approvazione del medesimo piano economico-finanziario, l'applicazione dei valori aggiornati dei parametri finanziari alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale fissati dalla deliberazione 68/2022/R/RIF; pertanto, il valore provvisorio del tasso di remunerazione del capitale investito del servizio del ciclo integrato dei rifiuti urbani (di cui al comma 14.2 del MTR-2), nonché il valore provvisorio del tasso di remunerazione del capitale investito netto  $WACC_{RID,a}$  e del parametro  $Kd_a^{real}$  (di cui al comma 14.6 del MTR-2) sono oggetto di successivo conguaglio in sede di aggiornamento della predisposizione tariffaria per gli anni 2024 e 2025, secondo quanto previsto dalla deliberazione 459/2021/R/RIF e dal comma 5.2 della deliberazione 389/2023/R/RIF;
  - in una logica di sostenibilità delle tariffe e comunque nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario della gestione, l'Ente territorialmente competente – nel determinare un valore delle entrate tariffarie, in tutte le annualità del periodo 2022-2025, inferiore rispetto a quello risultante dall'applicazione del MTR-2 – ha, tra l'altro, indicato le singole componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non ha ritenuto di coprire integralmente.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le tariffe approvate dall'Autorità si intendono come i prezzi massimi unitari dei servizi e che resta dunque ferma la facoltà di applicare agli utenti finali tariffe inferiori a quelle approvate in via definitiva dall'Autorità, assicurandone la coerenza con gli obiettivi individuati.

**RITENUTO CHE:**

- sulla base della documentazione inviata ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 443/2019/R/RIF, per la gestione di cui all'*Allegato A* siano stati adempiuti gli obblighi di trasmissione, nelle forme e nelle modalità previste, degli atti e delle informazioni inerenti alla predisposizione tariffaria per il periodo 2022-2025, secondo quanto disposto dalle deliberazioni 363/2021/R/RIF, 459/2021/R/RIF e 68/2022/R/RIF, nonché di quelli inerenti alle predisposizioni

tariffarie riferite alle annualità 2020 e 2021, secondo quanto disposto dalla deliberazione 443/2019/R/RIF;

- in esito alla verifica dei dati e della documentazione trasmessa dall'AGER, gli elaborati ricevuti risultino coerenti con le disposizioni dei provvedimenti da ultimo richiamati;
- in particolare, i piani economico-finanziari – nei quali risultano esplicitate, per ciascuna delle annualità del periodo 2022-2025, nonché per le annualità 2020 e 2021, le entrate tariffarie massime ammissibili nel rispetto del limite di crescita annuale (riportate, rispettivamente, nella *Tabella 1* e nella *Tabella 2* dell'*Allegato A*) – siano stati elaborati coerentemente con gli obiettivi definiti dall'Ente territorialmente competente;
- le citate proposte tariffarie comunicate all'Autorità appaiano adeguate a garantire che la gestione del servizio integrato dei rifiuti avvenga in condizioni di efficienza e di equilibrio economico-finanziario

### **DELIBERA**

1. di concludere il procedimento di verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa, con riferimento al periodo 2022-2025, ai sensi dei commi 7.1 e 7.3 della deliberazione 363/2021/R/RIF dall'AGER con riferimento al Comune di Cerignola, nonché, per le precedenti annualità 2020 e 2021, ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 443/2019/R/RIF;
2. conseguentemente di approvare, con le precisazioni di cui in premessa, il piano economico-finanziario per il periodo 2022-2025 e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2022, nonché i piani economico-finanziari e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti per le annualità 2020 e 2021, presentati dall'Ente territorialmente competente;
3. di determinare, quali valori massimi delle entrate tariffarie ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, i valori di cui alla *Tabella 1* dell'*Allegato A* per ciascuna delle annualità del periodo 2022-2025, e i valori di cui alla *Tabella 2* per gli anni 2020 e 2021, secondo quanto disposto, rispettivamente, dal comma 7.7 della deliberazione 363/2021/R/RIF e dai commi 6.5 della deliberazione 443/2019/R/RIF e 2.3 della deliberazione 57/2020/R/RIF;
4. di prevedere che i valori delle entrate tariffarie per le annualità 2024 e 2025 siano rideterminati a seguito dell'aggiornamento biennale secondo le modalità previste dall'articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF e nel rispetto dei criteri di cui alla deliberazione 389/2023/R/RIF;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

30 luglio 2024

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*